



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 09/10/2012**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 ottobre 2012, n. 1932

D.G.R. n. 1590 del 31.07.2012 ad oggetto: D.G.R. n. 1312 del 03.06.2010 e s.m.i. “L.R. n. 4 del 25.01.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Iscrizione nell’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti a carico del SSN - Individuazione requisiti” - Modifiche ed integrazioni. Errata corrige.

L’Assessore alla Sanità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie”, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Organizzazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica e dal Dirigente del Servizio P.A.O.S., riferisce quanto segue:

L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.01.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”, pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici, istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o “predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

La suddetta norma ha demandato, altresì, in via preliminare alla Giunta Regionale il compito di stabilire, con proprio provvedimento, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi che le imprese devono possedere per essere iscritte nell’Elenco in questione.

Pertanto, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha, nella riunione del 18 marzo 2010, sentito le Associazioni di categoria più rappresentative operanti a livello regionale, al fine di una verifica sui requisiti minimi predisposti e necessari per ogni categoria, alla luce dell’evoluzione legislativa e tecnologica intervenuta in materia.

Al termine della concertazione con le suddette associazioni di categoria, con Deliberazione n.1312 del 03.06.2010 la Giunta regionale ha approvato i suddetti requisiti minimi che le imprese ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche devono possedere al fine dell’inserimento nell’Elenco regionale di cui all’art.32 della L.R. n. 4/2010.

La predetta Deliberazione n.1312/2010, in seguito a proposta avanzata dall’Associazione Federottica - Associazione Federativa Nazionale Ottici Optometristi in merito ai requisiti minimi delle imprese ottico-optometriche, è stata modificata ed integrata dalla Deliberazione n. 2616 del 30/11/2010.

Con Deliberazione n.1590 del 31/07/2012 la Giunta regionale ha modificato ed integrato nuovamente la DGR 1312/2010 in seguito ad alcune richieste avanzate dalle Associazioni di categoria delle aziende ortopediche ed audioprotesiche.

Tra le modifiche apportate con la predetta DGR n.1590/2012, si è stabilito che nell’allegato A alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1312 del 03/06/2010, in riferimento alle Aziende Ortopediche, nella sezione “ Filiali (Unità Locali)” si sostituisce il punto b)

“b) Deve essere garantita la presenza del tecnico ortopedico in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL”

con il seguente

“b) Il personale tecnico assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)”.

Per mero errore materiale, quindi, con la DGR 1590/2012 allo stesso punto b) si è riportata la dicitura “personale tecnico” volendo intendere invece “personale tecnico sanitario” che nel caso delle aziende ortopediche coincide con la figura del tecnico ortopedico.

Al fine di non generare equivoci in merito ai requisiti organizzativi che le filiali delle aziende ortopediche con sede legale sul territorio regionale devono possedere, e poiché la stessa DGR 1312/2010 prevedeva, appunto, per le filiali la presenza del tecnico ortopedico, si propone di correggere l'errore materiale riscontrato nella DGR 1590/2012 nel seguente modo:

in riferimento alle Aziende Ortopediche, nella sezione “Filiali (Unità Locali)” si sostituisce il punto

“b) Il personale tecnico assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)”

con il seguente

“b) Il personale tecnico sanitario (tecnico ortopedico) assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)”.

Resta confermato tutto quanto riportato nella precedente Deliberazione di Giunta regionale n.1590 del 31/07/2012.

Si propone, pertanto, alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento di rettifica del mero errore materiale contenuto nella Deliberazione di Giunta regionale n. 1590 del 31.07.2012 così come specificato innanzi.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente schema di provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dalla Responsabile della A.P “Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie”, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera Specialistica;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

## DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare la rettifica alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1590 del 31.07.2012 così come di seguito riportato:

- in riferimento alle Aziende Ortopediche, nella sezione “Filiali (Unità Locali)” si sostituisce il punto “b) Il personale tecnico assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)”

con il seguente

“b) Il personale tecnico sanitario (tecnico ortopedico) assicura la presenza in giorni ed orari stabiliti che dovranno essere comunicati alla ASL (almeno 4 ore al giorno per minimo 3 giorni la settimana)”;

- di disporre che resta confermato tutto quanto riportato nella stessa D.G.R. n. 1590/2012;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di notificare il presente provvedimento alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle aziende ortopediche, audioprotesiche ed ottico-optometriche a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola

---